



COMUNE DI SPIRANO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 16/10/2023

REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDICE

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

Articolo 2 - Nomina durata e incompatibilità

Articolo 3 - Compiti del Garante

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

Articolo 5 - Strutture personale e trattamento economico

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

1. Nell'ambito del Comune di Spirano è istituito il Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza (di seguito denominato "Garante") con i compiti previsti dal presente Regolamento.
2. Il Garante assicura e vigila sull'applicazione, in tutto il territorio comunale, della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1991, , nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'esercizio dei diritti delle persone di minore età del 25 gennaio 1996, ratificata con legge n.77 del 20 marzo 2003, della Legge n.172 del 1 ottobre 2012 che ratifica la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minorenni contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, promuovendo, altresì, iniziative per garantire il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

ARTICOLO 2 - NOMINA DURATA E INCOMPATIBILITA'

1. Il Consiglio Comunale nomina il Garante, scegliendolo fra persone d'indiscussa moralità, di notoria indipendenza e di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti, nonché delle problematiche sociali ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età ovvero delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali.
Il Garante resta in carica per 5 anni, ed opera, comunque, fino alla nomina del nuovo Garante.
L'incarico è rinnovabile solo per un altro mandato.
2. Il Garante è revocato dal Consiglio Comunale per gravi motivi o violazioni di legge che ne rendano incompatibile il mantenimento in carica o qualora lo stesso disattenda a quanto previsto dal presente regolamento e decade dall'incarico al verificarsi di una delle cause di incompatibilità.
3. Il Garante è un organo monocratico e svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
4. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

ARTICOLO 3 - COMPITI DEL GARANTE

1. Il Garante svolge i seguenti compiti:
 - a) vigila a livello comunale sull'applicazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'esercizio dei diritti delle persone di minore età recepita in Italia con legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza istituita con legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Spirano;
 - b) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel Comune di Spirano, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minorenni a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Spirano;
 - c) promuove la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo, in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;

d) ascolta, ove ritenuto opportuno anche direttamente in presenza di un adulto di riferimento, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle. Il Garante presta attenzione affinché ai minorenni venga garantita una restituzione degli esiti del loro ascolto;

e) segnala all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art. 9 legge n. 184/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale ex art. 331 cod. proc. penale;

f) segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola /Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando anche con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minorenni;

g) verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna discriminazione, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;

h) può esprimere pareri non vincolanti su tutti gli atti a carattere generale che il Comune di Spirano adotta in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione e di azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;

i) può esprimere pareri non vincolanti su tutte le proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie indicate al punto h) riguardanti i minorenni;

j) segnala ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio comunale tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

k) coordina la propria attività con l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza istituito con la legge n. 112/2011 e ss.mm.ii. e con il Garante Regionale istituito con la legge regionale n. 6/2009 e ss.mm.ii. e collabora con le altre Autorità di garanzia attive sul territorio;

l) promuove con le Amministrazioni interessate, quali ad esempio le Università, i Tribunali (dei Minorenni e Ordinario), le Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri etc.), la Prefettura, l'Ufficio Scolastico Regionale, protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minorenni in ogni situazione ove essi si trovino (scuola, centri di accoglienza etc) previo consenso dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, e con i responsabili delle strutture stesse.

m) promuove azioni e progetti specifici di studio, promozione, comunicazione e formazione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in proprio e/o in sinergia con soggetti istituzionali, del Terzo Settore e privati.

n) può partecipare/collaborare e, ove possibile, promuovere iniziative collegate alla Giornata dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20 Novembre, istituita ai sensi della legge n. 451/97, art. 1 comma 6.

2. L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della Scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle confessioni religiose, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che, a qualsiasi titolo, si occupano di tematiche inerenti l'infanzia e l'adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi ambiti di conoscenza, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nel Comune sui temi dell'infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o

casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nel Comune in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell'infanzia.

3. Il Garante convoca almeno due volte l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine incaricate della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle confessioni religiose, e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

ARTICOLO 4 - RELAZIONE AGLI ORGANI DEL COMUNE

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale attraverso report informativi semestrali in merito alle attività svolte.
2. Il Garante ha la facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 5 – STRUTTURE, PERSONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante è supportato da apposito Ufficio dell'Amministrazione Comunale
2. L'Amministrazione Comunale costituirà nella predisposizione del Bilancio un fondo apposito stanziando le adeguate risorse economico-finanziarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Garante.
3. La funzione del Garante è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, operando senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio del Comune.